



Finanziato dall'Unione Europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA



ISTITUTO COMPRENSIVO EX "S.M. PASCOLI"

Via Parini, 1 - 75100 MATERA

Cod. Ministeriale: MTIC82700A / E-mail: mtic82700a@istruzione.it / Pec: mtic82700a@pec.istruzione.it

C.F.: 93051600778 / Sito: www.icpascolimatera.it / Telefono: 0835.386254

Linea di investimento 3.1 *"Nuove competenze e nuovi linguaggi"* nell'ambito della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – *"Potenziamento dell'offerta dei servizi all'istruzione: dagli asili nido all'Università"* del Piano nazionale di ripresa e resilienza finanziato dall'Unione europea – *Next Generation EU*

D.M. n. 65 del 12/04/2023

Codice Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-38769

CUP: H14D23003300006

Linea di investimento 2.1 *"Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico"* nell'ambito della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – *"Potenziamento dell'offerta dei servizi all'istruzione: dagli asili nido all'Università"* del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – *Next Generation EU*

D.M. n. 66 del 12/04/2023

Codice Progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-41726

CUP: H14D23003720006

REGOLAMENTO

Attività negoziale del Dirigente Scolastico

Art. 45, comma 2, lett. a) del D.l. 129/2018

Art. 1

Attività preordinata allo svolgimento della procedura degli acquisti

L'obiettivo di incrementare l'autonomia e di semplificare gli adempimenti amministrativo-contabili ha informato la Legge 107/2015 che ha stabilito al comma 143 di revisionare il Regolamento di contabilità delle IISS (D.l. 44/2001).

In questa prospettiva è stato adottato il regolamento per la determinazione dei criteri e dei limiti all'attività negoziale del Dirigente scolastico attraverso la deliberazione del Consiglio di Istituto n. 65 del 27 Aprile 2023.

L'entrata in vigore del D. Leg.vo 31/03/2023 n. 36, recante il «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, con delega al Governo in materia di contratti pubblici», pubblicato in Gazzetta Ufficiale nella medesima data, contenente 229 articoli e 38 allegati, ha imposto una complessiva revisione del regolamento adottato con la deliberazione del Consiglio di Istituto n. 65 del 27 Aprile 2023, le cui principali novità attengono in primo luogo alle soglie comunitarie a cui fare riferimento per l'affidamento di lavori e/o di beni – servizi e forniture e le conseguenti procedure da porre in essere.

Pertanto, allo scopo di ottimizzare i tempi e le risorse professionali impegnate nell'attività amministrativa strumentale all'acquisizione dei beni / servizi e affidamento dei lavori di competenza dell'Istituto, si prevede di porre in essere, in applicazione dell'Art. 45, comma 2, lett. a), del D.L. 129/2018 e della normativa vigente in tema di contratti pubblici, i seguenti adempimenti:

- Prioritario ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa.
- Prioritaria verifica dell'eventuale esistenza e validità di Convenzioni Consip conformi al servizio / fornitura / lavoro che il Dirigente scolastico ha determinato di acquisire / affidare al fine della realizzazione del Programma Annuale in conformità al P.T.O.F. relativo al triennio di validità.
- Indagine nel Mercato Elettronico della P.A. per determinare il *costo di riferimento, tenuto conto delle caratteristiche del servizio / fornitura / lavoro da acquisire e/o affidare*, da utilizzare per l'eventuale Ordine di Acquisto / Trattativa diretta all'interno del MEPA o per l'eventuale acquisto al di fuori del MEPA ad un costo inferiore per l'Amministrazione procedente.

Art. 2

Art. 14 D. Leg.vo 31/03/2023 n. 36 – Soglie di rilevanza europea

Appalti pubblici di lavori e concessioni: Euro 5.382,00 fino al 31/12/2023
Euro 5.538,00 dal 01/01/2024

Appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione:
Euro 140.000,00 fino al 31/12/2023
Euro 143.000,00 dal 01/01/2024

Art. 3

Tipologia di procedura

L'affidamento diretto di contratti di importo inferiore a € 150.000,00 (per i lavori) e inferiore a € 140.000,00 (per servizi e forniture).

L'affidamento e l'esecuzione di **lavori di importo inferiore a € 150.000,00** e di **servizi e forniture di importo inferiore a € 140.000,00** può avvenire, tramite **affidamento diretto**, anche senza consultazione di più operatori economici, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) e b), del Codice.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 45, comma 2, lettera a), del Regolamento, al Consiglio d'Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico, delle attività negoziali concernenti l'affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo superiore a € 10.000,00.

Con riferimento agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture, nell'ambito delle disposizioni di cui al Codice dei Contratti pubblici, **l'Istituzione è tenuta a porre** in essere i seguenti **adempimenti**:

1 Indagine di mercato

L'Istituzione Scolastica individua l'operatore affidatario con le modalità ritenute opportune come previste dall'Allegato II.1 al Codice, e, in ogni caso, nel rispetto della deliberazione adottata dal Consiglio d'Istituto ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. a), del Regolamento (per gli affidamenti di importo superiore a 10.000,00 euro). Tale attività potrà essere svolta tramite l'acquisizione di preventivi, la consultazione di elenchi di operatori, la pubblicazione di un avviso di indagine di mercato, ecc.

2 Adozione di determina a contrarre

Il Dirigente Scolastico adotta la **determina a contrarre**, che, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, contiene, in modo semplificato, l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

L'operatore economico deve essere in possesso dei **requisiti di carattere generale** di cui agli artt. 94 e ss. del Codice, dei **requisiti speciali** eventualmente richiesti dall'Istituzione, nonché deve essere in possesso dell'eventuale attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto.

Per gli affidamenti diretti di importo inferiore a € 40.000,00, sono consentite semplificazioni nel procedimento di verifica dei requisiti, secondo quanto previsto dall'art. 52, comma 1, del Codice, ai sensi del quale «*Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno*».

3 Stipula del contratto

La stipula del contratto deve avvenire entro 30 giorni dall'aggiudicazione (art. 55, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023) con le modalità prescritte dall'art. 18, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 55, comma 2, del Codice, non si applica il termine dilatorio di *stand still* di 35 giorni per la stipula del contratto di cui all'art. 18, commi 3 e 4.

Con riferimento ai principi che informano la procedura di scelta del contraente, si precisa che in ossequio al **principio di rotazione** espressamente sancito dall'art. 49, comma 1, del Codice, è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.

Nel caso in cui la stazione appaltante abbia ripartito gli affidamenti in fasce, nell'ambito di un proprio regolamento interno (All. II.1), il principio di rotazione troverà applicazione solo con riferimento a ciascuna fascia. In termini innovativi rispetto al previgente D.Lgs. n. 50/2016, la rotazione si ha, quindi, solo a carico del soggetto che abbia conseguito la precedente aggiudicazione, escludendo, invece, dal divieto coloro che erano stati soltanto invitati alla precedente procedura, senza conseguire poi l'aggiudicazione.

Il medesimo art. 49 del Codice prevede poi i casi in cui la stazione appaltante può derogare al principio di rotazione.

In particolare, è consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione:

1. in caso di affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore a € 5.000,00 (28);
2. in casi motivati e al ricorrere di entrambi i seguenti presupposti: (i) in relazione alla struttura del mercato e alla concreta assenza di alternative, (ii) nonché nell'ipotesi in cui il precedente contratto sia stato eseguito accuratamente (art. 49, comma 4, del Codice);
3. solo con riferimento alle procedure negoziate senza bando di cui al successivo art. 50, comma 1, lett. c), d) ed e), ove l'indagine di mercato sia effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata (art. 49, comma 5, del Codice).

(28) Sul punto si è espresso anche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con parere n. 2145 del 18 luglio 2023, affermando che «Le Linee Guida ANAC n.4 prevedevano la medesima deroga per affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro. Il nuovo Codice ha ritenuto di confermare e, anzi, estendere, tale previsione, che favorisce la semplificazione e velocizzazione degli affidamenti di importo minimo (inferiore a 5.000€). Tuttavia si ricorda che anche per gli affidamenti di importi inferiori a 5.000€, vale il rispetto dei principi di cui al Libro I, Parte I, Titolo I ed in particolare il principio di cui all'art. 2 (principio della fiducia) e di cui ai commi 4, 5, e 6 dell'art. 14. In particolare, quest'ultimo comma 6 dispone che "un appalto non può essere frazionato per evitare l'applicazione delle norme del codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustificino"».

Infine, si precisa che, ai sensi dell'art. 53 del Codice:

1. nelle procedure di affidamento diretto di cui all'articolo 50, comma 1, lett. a) e b), la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 del medesimo Codice;
2. in casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti sotto-soglia oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 % dell'importo contrattuale.

L'affidamento e l'esecuzione di lavori (di importo inferiore € 150.000,00), servizi e forniture (di importo inferiore a € 140.000,00) può avvenire, in assenza di apposita Convenzione quadro presente sul portale Consip S.p.A., tramite affidamento diretto. L'iter prevede:

1. Indagine di mercato;
2. Adozione di determina a contrarre;
3. Stipula del contratto.

Art. 4

L'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a € 140.000,00 (in caso di servizi/forniture) e a € 150.000,00 (in caso di lavori) e fino alle soglie di cui all'art. 14 del Codice.

L'art. 50, comma 1, lett. c), d) ed e), del D.Lgs. n. 36/2023, prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14, per come modificate dai regolamenti di aggiornamento delle soglie di applicazione della normativa europea in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici e delle concessioni, pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 16 novembre 2023 (29), con le seguenti modalità:

1. **procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici**, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, **per i lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 (IVA esclusa) e inferiore a € 1 milione (IVA esclusa)**;
2. **procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici**, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, **per lavori di importo pari o superiore a € 1 milione (IVA esclusa) e fino alle soglie di cui all'articolo 14 del Codice**;
3. **procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici**, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, **per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a € 140.000,00 (IVA esclusa) e fino alle soglie di cui all'articolo 14 del Codice**.

(29) In ragione delle nuove soglie applicabili ai sensi dell'art. 1 del Regolamento Comm. UE 15/11/2023, n. 2495, che modifica la Direttiva 2014/24/UE sugli appalti nei settori ordinari, la soglia pari a € 140.000,00 (per servizi e forniture di amministrazioni centrali) IVA esclusa, **a partire dal 1° gennaio 2024**, è stata sostituita dal seguente importo **€ 143.000,00** (per servizi e forniture di amministrazioni centrali).

La **procedura negoziata** si articola nelle **seguenti fasi**:

1. Svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo

Le Istituzioni possono individuare gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate, sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti ai sensi di quanto sancito dall'art. 49 del Codice e dall'Allegato II.1 al medesimo Codice, che contiene la disciplina degli «*Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea*».

In linea generale, l'indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.

Fermo quanto sopra, le Istituzioni possono svolgere:

- ✦ **indagini di mercato mediante avviso**, assicurando l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità, da valutare sulla base di parametri non solo economici. A tal fine la stazione appaltante pubblica un avviso sul suo sito istituzionale e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'A.N.AC. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni (art. 2 dell'Allegato II.1 al Codice);

1. PREDISPOSIZIONE DELL'AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO, AVENTE IL SEGUENTE CONTENUTO:

- valore dell'affidamento;
- elementi essenziali del contratto;
- requisiti di partecipazione;
- numero minimo e/o massimo di operatori da invitare;
- criteri di selezione degli operatori economici;
- modalità per comunicare con la stazione appaltante;
- [eventuale] sorteggio per selezionare gli operatori.

2. PUBBLICAZIONE DELL' AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

Pubblicazione dell'avviso sul suo sito istituzionale della Stazione Appaltante e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'A.N.AC.

3. ANALISI DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE RICEVUTE

4. FORMALIZZAZIONE DEI RISULTATI

✦ **consultazione** di elenchi di operatori economici (art. 3 dell'Allegato II.1 al Codice).

Per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, le stazioni appaltanti **non possono utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi**, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori. Le stazioni appaltanti pubblicano sul proprio sito istituzionale i nominativi degli operatori consultati nell'ambito delle procedure da espletare.

2. Avvio della procedura

La procedura prende avvio con l'emanazione, da parte del Dirigente Scolastico, della **determina a contrarre**, ovvero di atto ad essa equivalenti, che contiene, almeno, l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.

3. Svolgimento del confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati

L'Istituzione **invita** contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati a presentare offerta. L'invito dovrà contenere tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata e dunque seria:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
- b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;
- c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- e) il criterio di aggiudicazione prescelto, tenendo conto che nelle procedure negoziate senza bando di cui all'art. 50, comma 1, lettere c), d) ed e), del D.Lgs. n. 36/2023 le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso ad eccezione delle ipotesi di cui all'articolo 108, comma 2, del medesimo Decreto Legislativo;
- f) la misura delle penali;
- g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- h) l'eventuale richiesta di garanzie;
- i) il nominativo del RUP;
- j) nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo, le stazioni appaltanti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 110, prevedono negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. Le stazioni appaltanti devono indicare negli atti di gara il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'Allegato II.2 al Codice, ovvero lo selezionano in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili del medesimo Allegato;
- k) le modalità di calcolo dell'anomalia dell'offerta;

- l) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
- m) la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il RUP o il seggio di gara procedono all'apertura delle buste e della documentazione amministrativa ivi inclusa.

4. Svolgimento delle sedute di gara

Lo svolgimento delle sedute di gara avviene in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche e di verbalizzazione delle relative attività.

5. Verifica del possesso dei requisiti da parte dell'aggiudicatario

La verifica dei requisiti di carattere generale e, ove indicati nella lettera di invito, dei requisiti di carattere speciale.

6. Stipula del contratto

La stipula del contratto deve avvenire entro 30 giorni dall'aggiudicazione con le modalità prescritte dall'art. 18, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 55, comma 2, del Codice, non si applica il termine dilatorio di *stand still* di 35 giorni per la stipula del contratto di cui all'art. 18, commi 3 e 4.

In merito alla disciplina della garanzia per tali tipi di procedura si rileva che ai sensi di quanto disposto dall'art. 53, commi 1 e 2, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e), dello stesso comma 1 dell'articolo 50, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Tali esigenze particolari dovranno essere indicate nella determina a contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'1% dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento.

In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti sotto-soglia oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 % dell'importo contrattuale.



Art. 5

L'affidamento di contratti pubblici di lavori di importo superiore € 5.538.000,00 (€ 5.382.000,00, fino al 31 dicembre 2023).

L'affidamento e l'esecuzione di lavori di importo pari o superiore a € 5.538.000,00 (fino al 31 dicembre 2023 la soglia era pari a € 5.382.000,00) può avvenire tramite **procedura aperta**, con le modalità esposte nel paragrafo successivo.

Art. 6

L'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture di importo pari o superiore a € 143.000,00 (€ 140.000,00, fino al 31 dicembre 2023).

L'affidamento e l'esecuzione di contratti pubblici di servizi e forniture di importo pari o superiore a € 143.000,00 (fino al 31 dicembre 2023 la soglia era pari a € 140.000,00) può avvenire, *inter alia*, tramite:

- a) Procedura aperta ex art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023;
- b) Procedura ristretta ex art. 72 del D.Lgs. n. 36/2023;

- c) Procedura competitiva con negoziazione ex art. 73 del D.Lgs. n. 36/2023;
- d) Dialogo competitivo ex art. 74 del D.Lgs. n. 36/2023;
- e) Partenariato per l'innovazione ex art. 75 del D.Lgs. n. 36/2023.
- f) Procedura negoziata senza bando ex art. 76 del D.Lgs. n. 36/2023;

Considerato che le procedure di cui alle lettere c), d) ed e) sono raramente utilizzate dalle Istituzioni per le peculiarità dei relativi presupposti, a seguire si espongono le modalità di svolgimento delle procedure di cui alle lettere a), b) e f).

a) Procedura aperta ex art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023.

Trattasi di una procedura nella quale qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara.

I principali *step* che caratterizzano la procedura aperta sono i seguenti:

1. Indizione della procedura
2. Pubblicazione della documentazione di gara
3. Presentazione delle offerte
4. Svolgimento delle sedute di gara
5. Verifica dei requisiti
6. Stipula del contratto

Si precisa che le Istituzioni Scolastiche devono rispettare lo *"Schema di disciplinare di gara per l'affidamento di servizi e forniture nei settori ordinari, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, aggiudicati all'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo"* (a seguire, anche il **"Bando tipo 1/2023"**), reperibile al seguente link [Delibera n. 309 del 27 giugno 2023 - Bando tipo n.1 - 2023 - www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it), adottato dall'A.N.AC. con Delibera n. 309 del 27 giugno 2023.

Tale modello è relativo all'affidamento di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria e prende in considerazione la **procedura aperta** di cui all'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, con applicazione del **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo**.

Pertanto, nel caso in cui la stazione appaltante voglia utilizzare il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, il Bando tipo 1/2023 potrà essere opportunamente adattato e utilizzato nella misura in cui sia compatibile.

Ciò posto, si evidenzia che il modello di Bando tipo 1/2023 elaborato dall'A.N.AC. contiene gli elementi fondamentali della procedura di affidamento che le stazioni appaltanti sono tenute ad inserire nella documentazione di gara ed è tendenzialmente esaustivo di tutte le possibili fattispecie che in concreto possono verificarsi.

In particolare, si precisa che le norme del Bando tipo 1/2023 sono **vincolanti** per le Istituzioni Scolastiche, fatte salve le parti appositamente indicate come *"facoltative"*, per le quali è espressamente consentita dal modello stesso una flessibilità applicativa.

Ciò posto, le Istituzioni Scolastiche, ove lo ritengano necessario, possono **derogare** alle disposizioni obbligatorie contenute nel Disciplinare - tipo, purché non prevedano misure in contrasto con la normativa vigente e previa apposita adeguata **motivazione** espressa nella delibera a contrarre (art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023).

Viceversa, la possibilità di derogare alle disposizioni facoltative non necessita di una espressa motivazione.

b) Procedura ristretta ex art. 72 del D.Lgs. n. 36/2023.

Trattasi di una procedura nella quale possono presentare un'offerta solo gli operatori economici invitati dall'Istituzione.

I principali *step* che caratterizzano la procedura ristretta sono:

1. Indizione della procedura
2. Pubblicazione della documentazione di gara

- 3 Presentazione delle domande di partecipazione
- 4 *Preselezione dei candidati sulla base dei requisiti di qualificazione*
- 5 Trasmissione delle lettere di invito
- 6 Presentazione delle offerte
- 7 Svolgimento delle sedute di gara
- 8 Verifica dei requisiti
- 9 Stipula del contratto

c) Procedura negoziata senza bando ex art. 76 del D.Lgs. n. 36/2023.

Trattasi di una procedura che può essere utilizzata al ricorrere delle ipotesi tassativamente previste dal Codice (ad esempio, quando non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su richiesta di quest'ultima, oppure quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: 1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica; 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici; 3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale).

La peculiarità di tale procedura consiste nell'assenza di una fase di preventiva pubblicazione di un bando di gara. I principali *step* che caratterizzano la procedura negoziata senza bando sono:

1. Individuazione degli operatori economici;
2. Trasmissione delle lettere di invito;
3. Presentazione delle offerte;
4. Svolgimento delle sedute di gara;
5. Verifica dei requisiti;
6. Stipula del contratto.

Art. 7

Programmazione e progettazione della procedura

La programmazione della procedura di gara rappresenta il primo adempimento e risponde all'esigenza di determinare *ex ante* le necessità delle Istituzioni Scolastiche e di ottimizzare le risorse a disposizione delle stesse. In riferimento agli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiori alla **soglia di cui all'art. 50, comma 1, lett. b), del Codice** (€ 140.000,00), le Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, del Codice, adottano il **programma triennale degli acquisti di beni e servizi** e i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio.

Il D.Lgs. n. 36/2023, rimanda all'Allegato I.5, recante «*Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo*», la disciplina riguardante gli elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi e, nello specifico, l'art. 6 del predetto Allegato, con riferimento all'acquisto di beni e servizi prevede che:

- le stazioni appaltanti, ai fini della predisposizione del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali, devono consultare, ove disponibili, le pianificazioni delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza, anche ai fini del rispetto degli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa;
- nel programma triennale devono essere riportati gli importi degli acquisti di forniture e servizi risultanti dalla stima del valore complessivo, ovvero, per gli acquisti di forniture e servizi ricompresi nell'elenco

annuale, gli importi del prospetto economico delle acquisizioni medesime; c) nei programmi triennali degli acquisti di forniture e servizi, per ogni singolo acquisto, è riportata l'annualità nella quale si intende dare avvio alla procedura di affidamento ovvero si intende ricorrere a una centrale di committenza o a un soggetto aggregatore, al fine di consentire il raccordo con la pianificazione dell'attività degli stessi;

- per l'inserimento nel programma triennale degli acquisti di forniture e servizi, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, anche con riferimento all'intera acquisizione nel caso di suddivisione in lotti funzionali, provvedono a fornire adeguate indicazioni in ordine alle caratteristiche tipologiche, funzionali e tecnologiche delle acquisizioni da realizzare e alla relativa quantificazione economica.

Il programma triennale degli acquisti di forniture e servizi riporta, altresì, ove necessario l'ordine di priorità degli acquisti medesimi.

Nell'ambito della definizione degli ordini di priorità le stazioni appaltanti individuano come prioritari i servizi e le forniture necessari in conseguenza di calamità naturali, per garantire gli interessi pubblici primari, gli acquisti aggiuntivi per il completamento di forniture o servizi, nonché le forniture e i servizi cofinanziati con fondi europei, e le forniture e i servizi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.

Il successivo art. 7 dell'Allegato I. 5, dispone che il programma triennale degli acquisti di beni e servizi dovrà essere redatto ogni anno, scorrendo l'annualità pregressa e aggiornando i programmi precedentemente approvati. Non dovranno essere riproposti nel programma successivo gli acquisti di beni o di servizi per i quali sia stata già avviata la procedura di affidamento. Le amministrazioni pubbliche **comunicano**, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo **superiore a € 1 milione (IVA esclusa)** che prevedono di inserire nella programmazione biennale al **Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori (30)**, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti.

Il successivo art. 9 dell'Allegato prevede che il medesimo si applichi **per la formazione o l'aggiornamento** dei programmi triennali dei lavori pubblici e degli acquisti di forniture e servizi effettuati a decorrere dal periodo di programmazione 2023-2025.

Si rileva, altresì, che nei casi in cui le stazioni appaltanti non provvedano alla redazione del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di acquisti di forniture e servizi, ne dovranno dare comunicazione sul profilo del committente nella sezione «*Amministrazione trasparente*» di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

L'Allegato appena richiamato, avente efficacia già in sede di prima applicazione del Codice dei Contratti pubblici, sarà abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), d'intesa con la Conferenza unificata, che lo sostituirà integralmente.

Infine, si precisa che, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del Codice, le stazioni appaltanti devono altresì adottare il **programma triennale dei lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00**. Tale obbligo sussiste per le Istituzioni Scolastiche, solo al ricorrere delle ipotesi previste dalla normativa vigente, quali, ad esempio, lo svolgimento di lavori relativi ad immobili di proprietà delle medesime Istituzioni.

In merito alle **modalità di pubblicazione dei suddetti programmi triennali**, il 1° gennaio 2024, ha acquisito efficacia la disciplina prevista dall'art. 37, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, ai sensi di quanto previsto dall'art. 225, comma 2, del medesimo Decreto Legislativo.

Nello specifico, ai sensi della suddetta disposizione «*Il programma triennale e i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul sito istituzionale e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici*».

(30) https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/soggetti_aggregatori_new/PROGRAMMAZIONE/

Con Delibera A.N.AC./MIT n. 582 del 13 dicembre 2023 e relativo comunicato, pubblicati sul sito dell'A.N.AC. il 19 dicembre 2023, è stato specificato che «**La pubblicazione dei programmi triennali dei lavori pubblici e dei programmi triennali delle forniture e servizi sulla BDNCP, ai fini di trasparenza, ai sensi del comma 1 dell'articolo 28 e del comma 4 dell'articolo 37 del Codice, continuerà ad essere effettuata attraverso la piattaforma Servizio Contratti Pubblici (SCP) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 223, comma 10 del Codice. Saranno quindi mantenute, anche dopo il 31/12/2023, le modalità di comunicazione in essere, dal momento che la piattaforma SCP è conforme alla disciplina di cui all'articolo 26 del Codice ed è da considerarsi inclusa nell'ambito dell'ecosistema di approvvigionamento digitale di cui all'articolo 22, comma 1**».

Alla luce di quanto precede, dunque, la piattaforma Servizio Contratti Pubblici (SCP) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rende disponibili servizi di interoperabilità tramite i quali gli Enti possono trasmettere direttamente i programmi redatti nelle proprie piattaforme di approvvigionamento. I dati di programmazione acquisiti attraverso la predetta piattaforma saranno raccolti nella BDNCP al fine di consentirne la pubblicazione ai sensi del citato comma 4 dell'articolo 37 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui alla Delibera A.N.AC. n. 261 del 20 giugno 2023, articolo 10, comma 1, lettera a).

Da ultimo si chiarisce che, ai sensi dei commi 1 e 5 dell'art. 37 del Codice, in caso di ricorso a Centrale di Committenza, Soggetto Aggregatore o altra stazione appaltante qualificata ai sensi del comma 6 dell'art. 63 del medesimo Codice o di altra forma di delega della procedura di affidamento o dell'esecuzione dei lavori, l'obbligo di inserimento dell'intervento o acquisto nel programma triennale dei lavori o delle forniture e servizi è in capo alla stazione appaltante titolare dell'intervento, ossia la stazione appaltante ricorrente o delegante. In tale caso negli schemi di programmazione va inserito, se disponibile, il nominativo del RUP individuato dalla stazione appaltante qualificata che svolge il ruolo di committenza ausiliaria per conto della stazione appaltante non qualificata.

Per le modalità di accesso per le amministrazioni alla piattaforma è possibile consultare la pagina web raggiungibile al seguente link: [Servizio Contratti Pubblici](#).

In sintesi:

Le Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'articolo 37 del Codice, adottano:

- il programma triennale degli acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali, contenenti gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore alla soglia di cui all'art. 50, comma 1, lett. b) del Codice (€ 140.000,00, IVA esclusa);
- il programma triennale dei lavori per importi pari o superiori a € 150.000,00 (IVA esclusa). Si precisa che tale obbligo sussiste per le Istituzioni Scolastiche, solo al ricorrere delle ipotesi previste dalla normativa vigente, quali, ad esempio, lo svolgimento di lavori relativi ad immobili di proprietà delle medesime Istituzioni.

Art. 8

Oneri di pubblicità

Le determinazioni dirigenziali relative all'attività negoziale ed i contratti e le convenzioni stipulati a seguito delle stesse, ai sensi dell'Art. 48 (*Pubblicità, attività informative e trasparenza dell'attività contrattuale*) del D.L. 129/2018, sono pubblicati nel **Portale Unico dei dati della scuola**, nonchè inseriti nel sito internet dell'Istituto, sezione "**Amministrazione Trasparente**".

L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati a rispondere alla procedura di acquisto.

Viene altresì assicurato l'esercizio del **diritto di accesso** degli interessati alla documentazione inerente l'attività contrattuale svolta o programmata, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

L'attività negoziale è soggetta agli **obblighi di trasparenza** previsti dalla normativa vigente.

Nello spirito di guida per le Istituzioni scolastiche al quale si ispira il Regolamento di contabilità 28 Agosto 2018 n. 129, il presente Regolamento degli acquisti intende essere un riferimento sufficientemente preciso per gli adempimenti amministrativo / contabili che l'Istituto Comprensivo ex S.M. "G. Pascoli" dovrà porre in essere ai fini del corretto espletamento dell'attività negoziale. Pertanto, costante e ricorrente è il riferimento alla normativa di settore.

Si richiamano essenzialmente:

- Nota Miur prot. n. 74 del 05/01/2019, avente ad oggetto gli orientamenti interpretativi per l'applicazione del D.I. 28/08/2018 n. 129;
- Istruzioni di carattere generale relative all'applicazione del Codice dei contratti pubblici" (D. Leg.vo n. 36/2023) – Quaderno n. 1 – Febbraio 2024.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Michele Ventrelli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Leg.vo n. 82/2005 e norme collegate

l./d.